



I.P.A.I.P.
ODV
 C.so Italia, 3
 10040 Piobesi Torinese
 Tel-Fax: 0119657568
 C.F.: 94033880017
 E-mail: ipaip1996@gmail.com



Piobesi T.se : 03 Luglio 2019

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, IN SECONDA CONVOCAZIONE,
 DEL 02 LUGLIO 2019 NELLA SEDE I.P.A.I.P. DI CORSO ITALIA 3, PIOBESI
 TORINESE CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO**

- APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
- LETTURA NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO STATUTO

PRESENTI: 23 SOCI VOLONTARI su 53 Iscritti. Sussistendo in numero legale si da inizio alle ore 21,00 all'assemblea.

Argomenti trattati e decisioni prese.

1) APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE.

La riforma del Terzo Settore, ha comportato una serie di interventi tra cui l'allineamento dello Statuto di ogni Associazione di Volontariato alle nuove linee guida.

Per effettuare tali interventi, si è creato un gruppo di lavoro, interno all' Associazione. Questo gruppo di lavoro si è avvalso del supporto esterno del personale preposto sia di Vol. To che della Regione Piemonte.

Al termine dell'attività, il gruppo di lavoro ha effettuato anche le modifiche al Regolamento di Esecuzione dello Statuto.

Dopo la lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto, si è passati all'approvazione dello stesso.

L'assemblea approva all'unanimità, per alzata di mano.

2) Nuovo Regolamento di esecuzione dello Statuto

E' stato letto e commentato, a tutti i Soci Volontari presenti, il nuovo Regolamento dell'Associazione.

Sara' presentato lo Statuto agli organi pubblici interessati per la definitiva approvazione e iscrizione ai pubblici Registri del Volontariato.

Alle ore 22,00 del 3 Luglio 2019 il Presidenti dichiara chiusa l'Assemblea ,non essendoci altri argomenti da trattare.

Il segretario

(Puccio Giovanni)

G. Puccio
 Registrato a MONCALIERI il 09 LUG. 2019
 al n° 1248 serie 2
 con *DEUT* D. 17/11/2017

IL FUNZIONARIO
Barbara CLERICO

Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

Il presidente

(Santi Bruno)

Santi Bruno
 Agenzia della Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di Moncalieri



ALLEGATO ALL'ATTO N° 1268
DECRETO DEL 09 LUG. 2018
IL FUNZIONARIO
Barbara CLERICO
Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

Esente da imposta del bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 D. Lgs 117/2017 e Art. 26 D. Lgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“ I. P. A. I. P. ODV ”
(Insieme Per Aiutare Il Prossimo)



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii, l'Organizzazione di Volontariato “I.P.A.I.P. Insieme Per Aiutare Il Prossimo ODV” siglabile “I.P.A.I.P. ODV”
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Piobesi Torinese, in Corso Italia, 3.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'Art. 11.
5. L'organizzazione ha scelto come logo tre globi intrecciati di tre colori: Rosso, Verde e Azzurro.

Art. 2

Scopi e finalità

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di effettuare interventi umanitari ed assistenziali verso le persone bisognose di assistenza nello spirito di solidarietà di chi può e vuole aiutare moralmente e materialmente il prossimo.



Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività di Piobesi Torinese, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai punti sotto indicati.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:
 - a. servizi di accompagnamento solidale mettendo a disposizione gratuitamente autovetture con autista per chi è nelle necessità o nell'impossibilità di recarsi autonomamente in ospedali, ambulatori, studi medici, uffici vari, altre strutture pubbliche o private, ritiro di farmaci, aiuto per espletamento di pratiche burocratiche anche con auto attrezzate per disabili, o con utilizzo di adeguati seggiolini per bambini, prestito gratuito di attrezzature per infermi (carrozzine). In caso di bisogno è prevista la presenza di un accompagnatore oltre all'autista.
 - b. aiutare economicamente persone riconosciute indigenti quando le risorse di bilancio lo consentono in collaborazione con altre Associazioni socioassistenziali di Piobesi Torinese e con le strutture del Comune di Piobesi Torinese.
 - c. partecipare alla vita sociale del comune di Piobesi Torinese intervenendo alle manifestazioni ricreative e sportive promosse dal Comune o da altre Associazioni ed organizzando direttamente eventi che coinvolgono la cittadinanza.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. Il regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci dettaglia gli aspetti organizzativi ed operativi di tali attività.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..



6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione Di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario
8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.



Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Organizzazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività Istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



5. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, maggiorenni, in numero non inferiore a 7 (sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l' ammissione o il rigetto dell' istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. Il ricorso all'Assemblea è ammesso dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Assemblea valuterà il ricorso alla prima riunione ordinaria.
2. Avverso l' eventuali rigetto dell' istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all' 'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all' 'Assemblea dei Soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Assemblea valuterà il ricorso alla prima riunione ordinaria.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l' ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall' 'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.



5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto
6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno, per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - 1.1 I Soci hanno diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'ODV;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - d. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - 1.2 I Soci sono obbligati:
 - a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - c. al pagamento della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita



Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.
 - d. Il Consiglio dei Revisori dei Conti
 - e. Il Consiglio dei Probiviri
 - f. Il Tesoriere

Art. 9

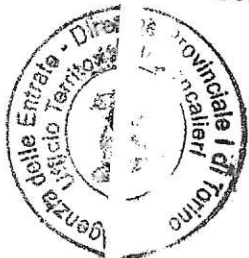
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della ODV o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica / telematica (con comprovata ricezione), con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i Soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un



verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

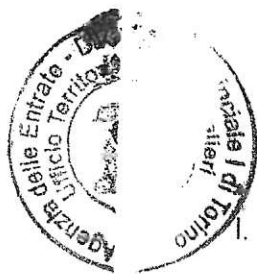
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell' ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto (50% +1); in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, discute ed approva i programmi di attività;
 - b. elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - c. eventualmente elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei Soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;



1. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - m. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'Art. 3 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni Assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Si applica l'Articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti (50% + 1), il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, i Revisori dei Conti, i Proviviri.
4. Le modalità da seguire per l'elezione del Consiglio Direttivo sono dettagliate dai regolamenti approvati dall'Assemblea.



5. Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea e dal Regolamento della ODV.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell' Art 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall' Art. 3 dello Statuto.
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della ODV;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.



2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mensilmente, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, o in forma elettronica / telematica, o in forma verbale, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
4. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti in libera visione a tutti i Soci.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
7. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
8. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo. Il consigliere assente ingiustificatamente per tre volte consecutive dalla riunione del Consiglio è soggetto a diffida da parte del Consiglio stesso. Al reiterarsi per tre volte dell'infrazione, il Consigliere decade dalla carica. In tal caso si procede come previsto dal comma 4 del presente Art.

Art. 13

Presidente

- 1 Il Presidente è eletto dall' Assemblea con la maggioranza relativa del 50% + 1 dei Soci.
- 2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte a terzi e in giudizio;
cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
sovrintende a tutte le attività dell'ODV;
ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV;
convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
convoca l'Assemblea dei Soci.



- 3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Art. 14

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere rinominato dall'assemblea dei soci secondo necessità.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

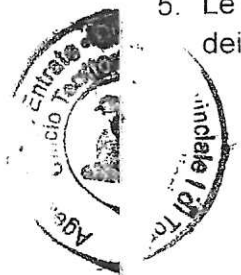
Art. 15

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea dei Soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili dall'Assemblea dei Soci.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.



4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti. Viene redatto un verbale da mettere agli atti.



.Art. 16

Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'ODV.

Art. 17

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere, con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci in convocazione straordinaria. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei Soci volontari;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali (Consiglio dei Probiviri, Consiglio Dei Revisori Dei Conti).
- I libri Sociali sono conservati presso la sede dell' Organizzazione, in libera visione a tutti i Soci ad eccezione dei dati sensibili tutelati dalla normativa sulla privacy.



Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Organizzazione " SPAIP Se Puoi Aiuta Il Prossimo ODV " di Candiolo.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

